

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto dell'Ateneo;
- VISTO** il decreto del M.I.U.R. 22 ottobre 2004, n. 270;
- VISTO** il D.M. del 01 agosto 2005 e sue s.m.i., concernente il "Riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria";
- VISTA** la nota del M.I.U.R. prot. n. 2031 del 08.05.2009, con la quale il Ministero ha trasmesso indicazioni per il funzionamento delle Scuole di specializzazione di area medica di nuova istituzione e/o sottoposte a riordino;
- VISTO** il verbale n. 516 del 08.10.2009 con il quale il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, recependo per larga massima le indicazioni del Ministero, ha approvato il *Regolamento di Organizzazione e funzionamento delle Scuole di Specializzazione dell'Area Sanitaria*, che detta norme transitorie e definitive per il funzionamento delle Scuole afferenti alla Facoltà;
- VISTA** la delibera n. 8 del 10.11.2009 con la quale il Senato Accademico dell'Ateneo ha approvato il *Regolamento di Organizzazione e funzionamento delle Scuole di Specializzazione dell'Area Sanitaria* riformulando l'art.12, lettera d), secondo periodo, nella seguente statuizione: "...*(Omissis)...In caso di dimissione, pensionamento o altra causa di decadenza dal ruolo di professore, la carica può essere assunta dal Decano o dal Coordinatore della scuola attivata in trasformazione a seguito di proposta formulata dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia; la nomina è conferita con decreto del Rettore....(Omissis)....*";
- VISTA** la delibera n. 26 del 30.11.2009 con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo ha approvato, per il quanto di competenza, il *Regolamento di Organizzazione e funzionamento delle Scuole di Specializzazione dell'Area Sanitaria*;
- RITENUTO** opportuno espungere d'Ufficio l'art. 1 dal testo dell'emanando Regolamento in quanto non a carattere immediatamente e direttamente dispositivo;

DECRETA

E' emanato, nel testo allegato, il *Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Scuole di Specializzazione dell'Area Sanitaria*. Esso si applica alle Scuole di specializzazione di Area Sanitaria afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università.

Napoli, li 22 dicembre 2009**IL RETTORE**
Guido TROMBETTI

AdP

Ripartizione <i>Affari Generali</i> Il Dirigente dott. <i>Francesco Bello</i> Unità organizzativa responsabile del procedimento: <i>Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari</i> Responsabile del procedimento: Il Capo dell'Ufficio dott. <i>Mario Mannelli</i>

Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Scuole di Specializzazione dell'Area Sanitaria

Art. 1

Le Scuole di Specializzazione di Area *Sanitaria* afferiscono alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, fatta salva la classe delle specializzazioni in Farmaceutica che afferisce alla Facoltà di Farmacia.

Art. 2

Sono organi della Scuola di Specializzazione il Direttore ed il Consiglio della Scuola.

Art. 3

Il Direttore, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto, rappresenta la Scuola e ne promuove e coordina le attività. Convoca e presiede il Consiglio della Scuola e cura l'esecuzione delle sue delibere. Ha la responsabilità amministrativa degli atti preordinati al regolare funzionamento della Scuola.

Art. 4

Per ogni Scuola viene nominato un Responsabile del tirocinio professionalizzante per ogni struttura formativa con compiti di organizzazione e distribuzione delle attività didattico-formative specifiche della Scuola. Viene, inoltre, individuato per ciascuna classe di specializzazione di cui al D.M. 1 agosto 2005, ai sensi dell'art. 2- comma 7 del medesimo, un docente Coordinatore con il compito di raccordare le scelte delle Scuole della classe nella definizione del percorso didattico-professionalizzante delle attività relative all'ambito denominato "tronco comune". Il nominativo del Coordinatore viene collegialmente concordato tra le Scuole appartenenti alla medesima classe. Viene designato dal Consiglio della Facoltà un Coordinatore delle Scuole dell'area sanitaria afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia con compiti di coordinamento tra le varie Scuole.

Art. 5

Il Consiglio delle Scuole di Specializzazione è costituito da:

- professori di ruolo o fuori ruolo di I e II fascia e ricercatori universitari facenti parte del corpo docente
- docenti a contratto, ivi compreso il personale operante in strutture non universitarie, appartenenti alla rete formativa della Scuola;
- da tre rappresentanti degli specializzandi.

Il Consiglio delibera e provvede, in conformità a quanto previsto dallo Statuto dell'Università di Napoli Federico II e dalla normativa vigente; in particolare:

- a) programma le attività didattico-formative della Scuola all'inizio di ogni anno accademico;
- b) propone agli Organi competenti l'affidamento degli insegnamenti;
- c) provvede, designando a tal fine apposita Commissione didattica costituita da tre membri (Direttore, Coordinatore dell'attività didattica professionalizzante ed uno dei rappresentanti degli specializzandi) e tramite strumenti ed indicatori oggettivi, alla valutazione delle continuità e delle qualità didattiche.
- d) formula, su proposta della Commissione Didattica, i percorsi formativi degli specializzandi con le relative modalità di svolgimento delle attività teoriche e professionalizzanti, con particolare riferimento alla necessità di rotazione degli specializzandi nell'ambito della rete formativa.

- e) nomina tra i docenti della Scuola i Tutor ai quali è affidata la responsabilità di indirizzo e valutazione qualitativa dell'apprendimento del singolo specializzando; può inoltre nominare altri tutori con compiti di controllo delle attività professionalizzanti svolte dagli specializzandi;
- f) provvede a definire la tipologia delle attività professionalizzanti che lo specializzando deve svolgere nonché a realizzare sistemi di registrazione oggettiva delle attività di ciascuno;
- g) propone alla Facoltà convenzioni con strutture esterne per la costituzione e aggiornamento della rete formativa secondo la normativa vigente.

Art. 6

I tre rappresentanti degli specializzandi, secondo quanto previsto dallo Statuto di Ateneo, durano in carica due anni accademici. Le elezioni sono indette dal Direttore della Scuola almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato dei rappresentanti in carica. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli iscritti alla Scuola alla data delle elezioni. Ove un rappresentante consegua il diploma o comunque perda la qualità di specializzando prima del termine del mandato, si provvede alla sua sostituzione, mediante scorrimento di eventuali candidati primi non eletti ovvero mediante elezioni integrative; il mandato del sostituto termina con quello degli altri rappresentanti in carica.

Art. 7

Il Consiglio viene convocato dal Direttore con preavviso scritto di norma almeno otto giorni prima della data stabilita per la riunione; se disponibili possono essere adoperate a tal fine le procedure di firma digitale e di posta elettronica certificata (PEC).

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno per deliberare in relazione ai punti di cui all'art.6. Perché le sedute del Consiglio siano validamente costituite è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti; gli assenti giustificati vengono esclusi dal computo del quorum necessario.

Art. 8

Il Direttore è eletto dai professori di I e di II fascia e dai ricercatori universitari che costituiscono il corpo docente della Scuola nonché dai rappresentanti degli specializzandi. Per le elezioni il Decano convoca gli aventi diritto in apposita adunanza del Consiglio della Scuola. Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto. L'elezione avviene nella prima votazione a maggioranza degli aventi diritti al voto; nelle successive a maggioranza dei votanti. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore.

Il Decano indice le elezioni per la direzione della scuola almeno 45 giorni prima della scadenza del mandato del Direttore in carica. Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.M. 1 agosto 2005 sono eleggibili i Professori di I fascia e II fascia del settore scientifico disciplinare di riferimento della scuola. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento, la direzione della Scuola è affidata ad un professore di uno dei settori compresi nell'ambito specifico della tipologia della Scuola. Resta fermo il regime transitorio come previsto dal comma 3 dell'art. 7 dello stesso D.M. 1 agosto 2005, fatta salva ogni successiva disposizione ministeriale ad esso riferita. In caso di anticipata cessazione del Direttore il Decano provvede ad indire le elezioni entro il più breve tempo e comunque non oltre trenta giorni.

Non si può essere Direttore di più di una Scuola.

Il Direttore rimane in carica tre anni accademici ed è rieleggibile immediatamente una sola volta.

Art. 9

La gestione amministrativa e contabile della Scuola di Specializzazione è affidata al Dipartimento cui afferisce il Direttore della Scuola, fermo restando che le procedure di ammissione alla Scuola e di gestione delle carriere degli iscritti spettano ai competenti Uffici dell'Amministrazione.

Art. 10

Modifiche al presente Regolamento possono essere proposte dal Consiglio di Facoltà, sentiti i Consigli delle Scuole interessate.

Art. 11

NORME TRANSITORIE

Per il primo anno di attivazione delle Scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia di nuova istituzione o di quelle trasformate ai sensi del D.M. 1 agosto 2005 - e per ciascun anno accademico successivo fino a quello di attivazione dell'ultimo anno di corso (del primo ciclo) previsto dal regolamento didattico delle stesse - la Scuola è retta da un Comitato ordinatore composto da sei componenti più un Coordinatore, designati dal Consiglio della Facoltà, scelti nel numero massimo di cinque tra i professori del SSD della tipologia della scuola e da almeno un professore di altri SSD necessari per i requisiti minimi di docenza della scuola, così come indicati nelle schede della proposta di istituzione.

Il Consiglio di Facoltà nomina altresì il Coordinatore del Comitato ordinatore tra i professori del SSD della tipologia della scuola; nessun professore può essere impegnato in più di un Comitato ordinatore;

I Direttori delle Scuole attive ad esaurimento in conformità dei previgenti ordinamenti didattici restano in carica fino al conseguimento del titolo da parte di tutti gli specializzandi immatricolati nell'a.a 2007-08. In caso di dimissione, pensionamento o altra causa di decadenza dal ruolo di Professore, la carica può essere assunta dal Decano o dal Coordinatore della scuola attivata in trasformazione a seguito di proposta formulata dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia; la nomina è conferita con decreto del Rettore. Pertanto, la carica di Direttore della scuola ad esaurimento non è incompatibile con quella di Coordinatore del Comitato ordinatore delle scuole attivate in conformità alle norme del D.M. 1 agosto 2005 e relativi decreti attuativi.

Napoli, lì 22 dicembre 2009

**IL RETTORE
GUIDO TROMBETTI**